DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

Art. 18

Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida

Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano». Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, e' abrogato.

Versione in vigore dal 13 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Estremi	Legge 29 luglio 2010, n. 120
Capo	I — Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-stradale/art-18-modifica-all-articolo-117-del-decreto-legislativo-n-285-del-1992-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it